



TRIBUNALE DI TREVISO  
SECONDA SEZIONE CIVILE

2/22

Il Tribunale di Treviso riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - dott. Bruno Casciarri      | Presidente   |
| - dott.ssa Clarice Di Tullio | Giudice rel. |
| - dott.ssa Petra Uliana      | Giudice      |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo iscritto al n. 6966/2022 r.g.

promosso da

Daniela Basso, con l'Avv. Gianmatteo Boscarini e l'Avv. Massimo Pellizzari

\*\*\*

Daniela Basso ha proposto reclamo, ai sensi degli artt. 10 e 14 *quinquies* della legge n. 3/2012, avverso il decreto con il quale il giudice designato aveva dichiarato inammissibile il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio da lei presentato (unitamente al marito ).

Il giudice di prime cure aveva osservato che la Basso è priva di beni dotati di valore economico e ritenuto che la procedura di liquidazione non sia ammissibile "*quando il debitore sia privo di beni e non sia in grado di prospettare la certa sopravvenienza successiva di beni futuri*": aveva inoltre considerato, sul rilievo che il beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 283 cci può essere ottenuto al di fuori di qualunque procedura di composizione della crisi/insolvenza da sovraindebitamento, che il ricorso della Basso non fosse sorretto da alcun interesse ad agire.

La reclamante ha diffusamente contestato le considerazioni anzidette, evidenziando in particolare di avere offerto ai creditori propri (e del marito) la somma di euro 100.000,00 costituente il prezzo di aggiudicazione degli immobili comuni già venduti in sede esecutiva: ha perciò chiesto la revoca del decreto impugnato.

Nessuno dei creditori, pur notiziati della pendenza del presente procedimento, si è costituito in giudizio.

All'udienza del 19 gennaio 2023 la reclamante ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.

Firmato Da: ANSELMO ANTONINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1331616d79e885f6ad5bet1cffe9d026c  
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ae04774b2c587bd7039f5dafde857  
Firmato Da: DI TULLIO CLARICE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ae32fa498618cc0335c704f1cf198c5



Il reclamo è fondato.

L'assunto secondo il quale la Basso sarebbe priva di beni aventi valore economico non può essere condiviso, risultando *ex actis* che la ricorrente ed il marito (nell'unitario ricorso proposto originariamente ai sensi dell'art. 14 *ter* della legge n. 3/2012) avevano dato atto che gli immobili comuni erano stati aggiudicati nella procedura esecutiva immobiliare n. 206/2017 r.g. promossa in loro danno da  
., ma avevano offerto ai creditori il prezzo di aggiudicazione dell'importo di euro 100.000,00.

È quindi documentale che, nella specie, il debitore disponga di somme liquide da destinare ai creditori (il prezzo di aggiudicazione non è stato distribuito in sede esecutiva e può essere appreso dal liquidatore nominando in ragione del disposto dell'art. 14 *quinquies* lett. b) legge n. 3/2012).

Somme, queste, ostantive alla concessione del beneficio dell'esdebitazione nei termini di cui all'art. 283 cci (analoghi a quelli previsti dall'art. 14 *quaterdecies* legge n. 3/2012).

In definitiva la debitrice dispone di utilità per i creditori, sia pure sotto forma di liquidità e di crediti futuri, e può essere ammessa alla procedura *de qua*, atteso che:

- la liquidazione del patrimonio è strutturata secondo lo schema del fallimento, sicchè, così come la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, per analogia si deve ritenere che la liquidazione del patrimonio non possa ritenersi preclusa in capo al sovraindebitato privo di beni mobili o immobili ma dotato di redditi (in termini Tribunale di Verona, 21 dicembre 2018);
- come desumibile a contrario dall'art. 14 *ter* della legge n. 3/2012, anche lo stipendio è compreso nella liquidazione (per la parte non occorrente al mantenimento della famiglia);
- l'art. 14 *quinquies*, prescrivendo la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione "*quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati*", sottintende che non si provvede alla trascrizione quando difettino tali immobili o mobili registrati e dunque conferma l'inclusione nel patrimonio liquidabile di beni diversi;
- l'art. 14 *quater* prevede infine la conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, anche quando piano e accordo prevedano la messa a disposizione dei creditori di parte dello stipendio o delle entrate di natura professionale, ciò che ulteriormente conferma la possibilità di offrire direttamente ai creditori beni diversi da immobili e mobili.

Tanto premesso, la procedura deve ritenersi ammissibile.



Ciò posto e ritenuto che la ricorrente sia in stato di sovraindebitamento, va considerato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 *ter* atteso che:

- per un verso, la proponente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento né ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla legge n. 3/2012 (sicché non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) della legge n. 3/2012);
- per un altro verso, la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 3/2012 nonché dalla documentazione prescritta dall'art. 14 *ter*, comma 3, legge n. 3/2012, ossia
- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi.

La proponente ha peraltro prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 *ter* comma 5) e non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti la formulazione della domanda.

In definitiva deve dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione.

Nulla è disposto in ordine al limite di cui all'art. 14 *ter* comma 5 lettera b) della legge n. 3/2012, essendo la ricorrente casalinga.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso così provvede:

in accoglimento del reclamo,

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Daniela Basso;

nomina quale giudice delegato la dott.ssa Clarice Di Tullio;

nomina liquidatore il dott. Franco Zovatto, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;



Ordinanza n. cronol. 11/2023 del 27/01/2023  
RG n. 6966/2022

ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore nel caso in cui pervenissero al debitore entro il quadriennio beni immobili o beni mobili registrati; ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Treviso, 24 gennaio 2023

Il Giudice estensore  
Clarice Di Tullio

Il Presidente  
dott. Bruno Casciarri

Firmato Da: ANSELMO ANTONINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 139fe16d79ee95f6ad5be1c1f69c026c  
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72aed4774b2ca987bd7039f59fdafde857  
Firmato Da: DI TULLIO CLARICE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72aed32fa498618c0935c7041cf198c5

